SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DELL'11 OTTOBRE 1951

(70ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ammasso volontario dei prodotti agricoli. Agevolazioni fiscali » **(N. 1832)**:

GUARIENTI, *relatore* . . . . *Pag.* 675 e *passim*
TARTUFOLI 677
CARELLI . . . . . 678 e *passim*
SPEZZANO . . . . . 678 e *passim*
MANCINELLI 679
CARBONARI 680
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 680 e *passim*
PIEMONTE 682
BRASCHI 682

(Discussione e approvazione con modificazioni):

« Modificazioni agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » **(N. 1831)**:

PIEMONTE, *relatore* 683
MANCINELLI 684
PRESIDENTE 684
MEDICI 684
DI ROCCO . . . . . *Pag.* 684
MILILLO 684
SPEZZANO 684
CONTI 685
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 685
CARELLI 686

La riunione ha inizio alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Milillo, Parri, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano e Zannerini.

È presente altresì il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Fanfani.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ammasso volontario dei prodotti agricoli. Agevolazioni fiscali » (N. 1832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammasso volontario dei prodotti agricoli. Agevolazioni fiscali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guarienti.

GUARIENTI, *relatore*. Debbo innanzi tutto esprimere la mia riconoscenza all'onorevole Ministro per aver preso l'iniziativa del pre-

sente disegno di legge e al Presidente della nostra Commissione per avere avuto la bontà di conferirmi l'incarico di riferire sul disegno di legge stesso. Io ritengo che il provvedimento in esame sia in un certo senso in correlazione con quanto ebbi occasione di far presente quando mi fu attribuito l'onore di rappresentare la Commissione davanti al Senato durante la discussione del bilancio dell'agricoltura per l'anno in corso. È mia opinione (e da qui proviene soprattutto la mia riconoscenza verso il Ministro) che affrontare il problema dell'ammasso volontario dei prodotti agricoli sia cosa indispensabile per l'interesse dell'agricoltura e di immensa utilità, anche contingente.

L'ammasso granario volontario, istituito una ventina d'anni fa, ha dato, dove è stato ben organizzato, risultati veramente notevoli; difatti, ancor prima che sopravvenisse l'ammasso obbligatorio, l'ammasso granario volontario in talune zone veniva ad assorbire la quasi totalità del prodotto. L'esperienza odierna, sia in tema di ammassi granari che in tema di ammassi di altri prodotti, compresi gli enopoli, ci insegna che gli ammassi dànno ottimi risultati soltanto quando sono messi in contatto diretto con la produzione, ossia soltanto quando viene ad essere eliminata, per quanto possibile, qualsiasi speculazione da parte di intermediari. Per quel che riguarda più particolarmente il grano abbiamo constatato che soprattutto i piccoli coltivatori, che si trovano nella necessità di svendere il loro prodotto per bisogno di denaro, hanno accolto con entusiasmo questa istituzione, conferendo per i primi il loro prodotto agli ammassi e conseguendo in tal modo notevoli benefici.

Il Ministro onorevole Fanfani ha avuto il coraggio – e di questo gliene faccio ampia lode – di affrontare il problema degli ammassi volontari, ed io credo che se tali ammassi saranno attuati gradualmente, certo si otterranno sensibili miglioramenti nell'economia produttiva agricola. Chi vive in agricoltura sa che purtroppo attualmente la produzione non è così redditizia come la massa del pubblico ritiene. Infatti, le spese di produzione e gli oneri fiscali sono oggi così gravosi che se noi non cerchiamo di mettere il produttore in condizione di poter ottenere degli utili sul prezzo di vendita dei prodotti, difficilmente egli potrà rispondere alla sua funzione sociale. Ad esempio, si manifesta quest'anno nelle campagne una tendenza a limitare la coltivazione del frumento, poichè nel 1951 il prezzo di vendita del frumento è stato inadeguato al costo di produzione. L'onorevole Fina, della provincia di Vicenza, ha fatto un pregevole studio sul costo della produzione granaria, e ha dimostrato, partendo da una produzione di 21 quintali per ettaro, che, cifre alla mano, il costo della produzione del grano supera di molto le 7.000 lire per ettaro. È chiaro che se noi faremo sì che agli ammassi volontari possa essere conferito il grano nel periodo in cui gli speculatori cercano di accaparrarsi sotto costo il prodotto per poi rivenderlo nel momento di massima richiesta ad un prezzo corrispondente a quello di mercato, secondo i princìpi della legge della domanda e dell'offerta, noi avremo la garanzia che la produzione granaria si manterrà ad un livello costante e tranquillizzante. Ciò che ora ho detto, è ovvio, vale anche per gli altri prodotti.

Sono dell'avviso, però, che il presente disegno di legge non costituisca altro che un primo passo verso l'adozione di un provvedimento legislativo assai più vasto in materia. M'auguro, quindi, che il ministro Fanfani, dopo aver studiato profondamente il problema, vorrà presentare al Parlamento un disegno di legge assai più ampio sulla materia oggi sottoposta al nostro esame.

Gli agricoltori costituiscono una categoria molto indisciplinata. È avvenuto che, in seguito a manovre speculative di intermediari che promettevano più del prezzo di ammasso ai produttori che si accingevano a conferire il proprio prodotto all'ammasso stesso, questi si lasciassero indurre ad abbandonare le organizzazioni a cui erano inscritti, per poter conseguire un beneficio di natura affatto transeunte e che in ultima analisi si ritorceva a loro danno, perchè ciò veniva a minare l'organizzazione degli ammassi volontari. È opportuno quindi che gli ammassi siano organizzati razionalmente, e, pur senza avere carattere obbligatorio, occorre che essi funzionino in modo da soddisfare alle esigenze

dei produttori. Valga, ad esempio, l'organizzazione dell'ammasso dei bozzoli nel Trentino, di cui può far fede il collega Carbonari; non si ha notizia in quella zona di produttori che siano stati vittime di speculazioni a danno proprio e dell'ammasso. Se noi potessimo giungere per gli ammassi in genere alla perfezione organizzativa raggiunta dall'ammasso bozzoli nel Trentino, certamente l'economia agricola nazionale ne trarrebbe grande giovamento.

Forse l'onorevole Ministro, che vive in una sfera superiore alla nostra, non sarà dell'opinione che sia necessario organizzare gli ammassi in modo diverso da quello con cui erano stati organizzati con le leggi del 1927 e del 1935.

Sta di fatto, però, che con quest'ultima legge furono escluse tassativamente dalla facoltà di provvedere all'ammasso volontario le organizzazioni dei produttori. In determinati gruppi di Comuni e successivamente nelle Provincie erano venuti a costituirsi in precedenza enti che spesso erano società di fatto, e talvolta società civili, la cui finalità era appunto quella di organizzare ed amministrare gli ammassi. Gli agricoltori che facevano parte di tali società non ricevevano retribuzione di sorta, ma prestavano opera volontaria, amministrando i propri prodotti e quelli degli agricoltori che facevano capo alle società in questione. In tal modo fu possibile ridurre al minimo le spese ed ottenere rese da parte della massa accumulata molto superiori alle normali, cosa questa che di certo non accade presso gli enti ammassatori che non sono amministrati direttamente dagli agricoltori. Ricordo a tale proposito che ultimamente a Venezia è stata fatta una relazione molto laudativa sull'organizzazione degli ammassi non gestiti in proprio dagli agricoltori, e ciò per il fatto che non erano stati perduti che 500 quintali di fronte a qualche decina di migliaia di quintali ammassati. In realtà, quando gli ammassi erano gestiti direttamente dagli agricoltori, si verificava normalmente un aumento medio dello 0,50 per cento sul peso reale del grano conferito.

Ritengo, quindi, che il ministro Fanfani dovrebbe favorire l'istituzione degli ammassi volontari, cioè degli ammassi gestiti direttamente da agricoltori provetti ed onesti, i quali, senza finalità speculativa e di lucro personale, verrebbero ad operare nell'interesse dei produttori. E ciò dico non soltanto per quanto riguarda l'ammasso cerealicolo, ma anche per quanto concerne gli ammassi degli altri prodotti. In tal modo potremmo conseguire un doppio beneficio: un maggiore e più interessato controllo e un rifiorire, nel seno delle organizzazioni locali, di reciproca simpatia e fiducia e di un nuovo affetto verso l'istituzione degli ammassi volontari, i quali sentimenti certamente gioveranno alla buona riuscita dell'opera che con il presente provvedimento si vuol far rivivere.

Nella mia relazione sul bilancio dell'Agricoltura ho fatto anche cenno agli ottimi risultati raggiunti dagli enopoli. Gli enopoli, infatti, hanno permesso, talora, la triplicazione del commercio vinicolo e, in quest'annata critica, con l'ammasso di tutta l'uva dei piccoli produttori, hanno evitato che essi fossero colti dalla necessità di svendere. Vorrei, a questo riguardo, però, far presente, di sfuggita, la necessità di modificare in qualche punto il disegno di legge sui Consorzi agrari, che credo non tarderà molto ad essere sottoposto all'esame del Senato. Ora, poichè i direttori dipendono non già dai Consorzi, ma dalla Federazione, l'amministrazione dei Consorzi stessi non gode di quella libertà di movimento e di quella fiducia presso gli agricoltori, che sarebbero desiderabili. È da ritenersi invece che, ove i Consorzi agrari fossero amministrati dagli agricoltori, la fiducia nei Consorzi medesimi ritornerebbe.

Concludendo, torno a ripetere che plaudo alla iniziativa del ministro Fanfani e che considero l'attuale disegno di legge un primo passo verso la riorganizzazione del settore dell'agricoltura, riorganizzazione che spero verrà affrontata con sicurezza ed energia. Comunque, è mia opinione che il presente disegno di legge, ove venga approvato, verrà a porre gli agricoltori in una situazione di maggiore tranquillità e gioverà notevolmente alla produzione.

TARTUFOLI. Mi compiaccio anche io della presentazione di questo disegno di legge. In materia, infatti, noi ci siamo trovati costretti in questi ultimi tempi a provvedere

con leggine tendenti a sanare situazioni già di fatto consolidantesi. È, quindi, confortante che con una formula generale ci si metta ora in grado di poter provvedere sul piano associativo alla difesa dei prezzi dei prodotti e al progresso tecnico della produzione.

Poichè l'onorevole relatore ha fatto qualche accenno di natura sostanziale, io, senza entrare nel merito per non affrontare in questa sede problemi che dovremo esaminare a loro tempo, debbo, però, dichiarare che non sono d'accordo con il senatore Guarienti nel ritenere necessaria l'articolazione degli ammassi attraverso una molteplicità di organizzazioni non collegate opportunamente fra loro. L'esperienza ci insegna che la difesa dei prezzi si realizza soltanto in quanto esista una leva di comando unica. Ciò non significa però che, qualora venga accettata dai vari enti una formula riassuntiva razionale che li disciplini ed orienti, una molteplicità di organismi non sia idonea a risolvere egualmente il problema. Comunque, i Consorzi agrari il giorno in cui risulteranno effettiva espressione delle esigenze degli agricoltori riscuotendo la loro fiducia, dovranno essere considerati senza dubbio gli organi più adatti allo scopo.

CARELLI. Dichiaro di trovarmi in parte d'accordo con quanto ha esposto nella sua relazione il senatore Guarienti e di condividere anch'io l'opinione della particolare utilità del presente disegno di legge. Non concordo, però, con quanto egli ha avuto occasione di dire circa il prezzo remunerativo del grano. Se noi stabilizzassimo il prezzo del grano sulle 6.250–6.500 lire al quintale, io credo che tale prezzo potrebbe essere considerato remunerativo, qualora, però, il costo della produzione potesse essere mantenuto ad un determinato livello, cosa che invece non è avvenuta perchè, ad esempio, il prezzo dei concimi chimici, nonostante le promesse fatte, è stato aumentato.

Concordo, poi, con il senatore Tartufoli sull'opportunità di rendere omogenea l'attività degli ammassi, attività che, a mio avviso, deve essere necessariamente unica.

Vorrei, infine, segnalare all'onorevole Ministro la situazione di un particolare settore che rientra nell'àmbito del presente disegno di legge, cioè il settore armentario. È necessario invitare i Consorzi agrari, che sono gli unici enti attrezzati allo scopo, possedendo caciaie, caselli, ecc., a porre speciale attenzione alla protezione degli interessi degli armentari, categoria attualmente disorganizzata ed oggetto delle mene speculative di elementi poco scrupolosi. Gli incettatori di formaggio, infatti, che talvolta dànno anticipazioni agli armentari gravandole di forti interessi, determinano con la loro illecita azione un ribasso fallimentare nel prezzo del prodotto in questione. Ora i Consorzi agrari, se organizzassero ammassi volontari anche in questo particolare settore, potrebbero impedire simili dannose speculazioni.

SPEZZANO. Ho l'impressione che ai colleghi che mi hanno preceduto nella discussione sia sfuggita la parte più importante del disegno di legge in esame, la disposizione, cioè, contenuta nell'articolo primo, per cui le anticipazioni degli Istituti di credito debbono essere effettuate « agli enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario ». È in questa disposizione che è contenuta l'essenza del provvedimento in discussione. Con il presente disegno di legge si mira, quindi, a concedere particolari facilitazioni a quegli enti che sono « per legge » autorizzati alle operazioni di ammasso volontario. È un giro di parole, questo, dietro cui si nasconde una realtà ben precisa. È noto, infatti, che gli enti autorizzati per legge a provvedere agli ammassi sono soltanto i Consorzi agrari provinciali.

CARELLI. Per l'ammasso dei bozzoli, ad esempio, non è così.

SPEZZANO. Per l'ammasso dei bozzoli sarà forse qualche altro ente a provvedere, ma per quel che più ci interessa, cioè per l'ammasso del grano, soltanto i Consorzi agrari provinciali hanno per legge il diritto di provvedere. Naturalmente non si è voluto dettare una norma esplicita nel senso da me ora esposto, nel senso, cioè, che sieno da accordarsi i particolari benefici previsti dal presente disegno di legge ai Consorzi agrari provinciali perchè ciò avrebbe destato un certo allarme, allarme che sarebbe del tutto giustificato.

Si verrebbe, infatti, a stabilire un ammasso volontario, favorito dallo Stato e si verrebbe, quindi, a conferire in questo campo ai Consorzi agrari un vero e proprio monopolio. Ciò danneggerebbe o impedirebbe del tutto il sorgere di qualsiasi iniziativa intesa ad organizzare ammassi veramente liberi e volontari. Escludendo le organizzazioni dei produttori dai benefici e dalla tutela che il presente disegno di legge assicura agli ammassi volontari dei Consorzi agrari, noi non faremmo altro che stabilire un nuovo monopolio a favore di alcuni determinati enti.

Pertanto, pur dichiarandomi favorevole in linea di principio al disegno di legge in discussione, io credo che noi non possiamo approvare le disposizioni in esso contenute se non quando avremo chiarito con un opportuno emendamento che le agevolazioni proposte debbono essere estese a tutti coloro che intendano provvedere alle operazioni di ammasso volontario.

La mia proposta del resto coincide con quanto ha auspicato il senatore Guarienti. Egli, infatti, affermava la necessità di favorire gli ammassi organizzati direttamente dai produttori e da essi sorvegliati, dichiarandosi con ciò contrario ad una organizzazione accentrata degli ammassi. Dobbiamo quindi, se intendiamo veramente proteggere la produzione agricola, lasciare la necessaria libertà agli agricoltori in materia di ammasso e mettere su un piano di eguaglianza i vari enti che provvedono a questa attività. Diversamente i benefici che noi verremmo a concedere ad un unico ente ammassatore non andranno a favore dei produttori ma a favore dell'ente medesimo, il quale speculerà sul prodotto, conferendo agli agricoltori un minimo di utile, inferiore di molto a quanto essi potrebbero realizzare nel libero commercio. È noto, infatti, ciò che avviene in seno ai Consorzi agrari. Chi vende è o il direttore del Consorzio agrario o il capo servizio e la vendita spesso avviene senza che nemmeno sia sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Allora è facile far figurare di aver venduto, ad esempio, il grano a 7.000 lire al quintale, mentre in effetti lo si è venduto a lire 7.100.

Ma il problema assorbente non è nemmeno questo. Simili speculazioni presuppongono già una mentalità e un'attività illecita, condannata dalla legge. Il problema è soprattutto un altro ed è un problema di spese. Conosciamo per esperienza gli ammassi gestiti dallo Stato, ed io sono convinto che anche il ministro Fanfani sappia quante diecine di miliardi gli ammassi gestiti dallo Stato costino all'Erario proprio per la loro cattiva organizzazione. Il Ministro saprà certamente che le spese di magazzinaggio per il grano ascendono a lire 450 al quintale. Ora, io mi domando: è su questa via che noi vogliamo metterci per proteggere i produttori? Ma noi con ciò verremo a proteggere un ente, a tutto detrimento degli agricoltori e della produzione.

Concludendo dichiaro di essere favorevole in linea di principio al presente disegno di legge. Propongo, però, anche a nome dei senatori Milillo e Cerruti, che nel primo comma dell'articolo 1 alle parole «effettuate dagli istituti stessi a gli enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario» siano sostituite le altre «a favore degli enti e delle organizzazioni che effettuano l'ammasso volontario dei prodotti agricoli».

MANCINELLI. Dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto mi sembra che risultino evidenti lo stato di disagio in cui i produttori versano in tutti i settori della produzione agricola e l'esigenza che l'organizzazione degli ammassi sia riveduta in modo da renderla corrispondente alle necessità degli agricoltori, con particolare riguardo ai piccoli agricoltori, sì da consentire ad essi di amministrare in proprio i loro prodotti. È emersa, quindi, anche l'esigenza che gli ammassi abbiano generalmente un carattere volontaristico.

A quest'ultimo proposito ci si informa nella relazione ministeriale, premessa al presente disegno di legge, che l'ammasso del risone è obbligatorio. Con ciò si viene ad escludere in questo particolare settore produttivo qualsiasi forma di ammasso volontario, perchè nessun piccolo risicultore potrà mai sottrarsi al monopolio dell'Ente Risi e della S.A.P.R.I. E per inciso richiamo qui ancora una volta

l'attenzione dell'onorevole ministro Fanfani sulla necessità di dare pubblicità alla situazione finanziaria di questi due enti che, secondo l'opinione pubblica, hanno accumulato ingenti profitti, la cui destinazione però non è conosciuta.

Colgo inoltre l'occasione per raccomandare all'onorevole ministro Fanfani la formulazione di un provvedimento a tutela dei produttori di olio. Noi della Confederterra, d'accordo con i rappresentanti delle altre organizzazioni dei produttori, abbiamo già esposto da tempo il nostro pensiero che interpreta le esigenze e gli interessi dei produttori stessi. Abbiamo chiesto in particolare che il Ministero dell'agricoltura provveda tempestivamente a tutelare i piccoli produttori attraverso un ammasso volontario e per contingente, nei limiti di quantitativi modesti di produzione: 10, 15 o 20 quintali a seconda delle regioni. Si tratta di un provvedimento urgente, perchè è noto che già fin d'ora i piccoli produttori, assillati dal bisogno, stipulano, specie nell'Italia meridionale, contratti di vendita di olive sugli alberi, accettando prezzi di strozzinaggio. Cerchiamo di non arrivare troppo tardi, facciamo in modo di non chiudere la stalla dopo che i buoi sono già scappati.

CARBONARI. Mi dichiaro d'accordo sulla necessità di estendere le operazioni di ammasso anche ad altri prodotti che non siano il grano, al fine di proteggerne il prezzo. Sappiamo, infatti, che le mercedi dei lavoratori agricoli sono di gran lunga inferiori a quelle percepite dalle altre categorie operaie. È opportuno e legittimo, perciò, proteggere il prezzo del prodotto agricolo, essendo in esso contenuta la mercede del lavoratore, soprattutto del lavoratore più modesto.

Concordo, inoltre, con il relatore, senatore Guarienti, sulla opportunità che la organizzazione degli ammassi sia detecentrata e amministrata dai produttori direttamente interessati. In tal modo il prezzo dei prodotti verrebbe meglio tutelato, favorendo il progresso dell'agricoltura e fornendo altresì una maggiore garanzia sull'onestà dell'organizzazione.

CARELLI. Ma i Consorzi agrari non rappresentano forse gli agricoltori?

CARBONARI. Sono anch'io del parere che sia giusto sovvenzionare i Consorzi agrari, ma ritengo anche che essi non debbano avere un'organizzazione centralizzata.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ringrazio innanzitutto il relatore, senatore Guarienti, per le espressioni che egli ha voluto rivolgere alla mia persona e all'opera del Ministero.

Per quanto riguarda i diversi rilievi fatti circa il prezzo, remunerativo o meno, del grano, spero di aver presto occasione di intrattenermi sull'argomento e quindi non toccherò oggi tale problema. Mi basta per ora far presente alla Commissione che io sottoporgo la questione ad attento esame e che la mia preoccupazione è quella di far sì che il prezzo del grano sia remunerativo se si vuole che il prodotto affluisca non soltanto agli ammassi ma anche nei mercati.

Condivido, poi, le osservazioni circa la necessità di una riorganizzazione generale dei coltivatori. È indubbio, infatti, che nel settore agricolo esista una confusione notevole. Penso, però, che occorra insistere nella strada intrapresa, incoraggiando le organizzazioni volontarie, senza istituire organizzazioni rigide e obbligatorie, le quali comportano numerosi inconvenienti, alcuni dei quali ho sentito qui sottolineare.

Venendo più in particolare al disegno di legge in esame, è stato fatto osservare dal senatore Spezzano che la dizione: «gli enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario», di cui all'articolo 1, altro non starebbe a significare che l'intenzione di conferire ulteriori agevolazioni e quindi un rafforzamento del monopolio dei Consorzi agrari. Domando al senatore Spezzano se nella dizione da lui criticata per caso non si riscontrino, oltre ai Consorzi agrari, anche l'Ente Risi, l'Ente canapa, ecc. E domando ancora se per caso con il presente provvedimento, che non è fatto, come è stato notato, per sanare una situazione, ma per aprire un varco a nuove soluzioni, si creda che si voglia coprire, sia pure surrettiziamente, come sospetta il senatore Spezzano, gli enti già esistenti o non piuttosto si voglia includere nella norma anche quegli enti che in futuro potranno sorgere,

o, essendo già sorti come associazioni, vengano autorizzate per legge a provvedere alle operazioni di ammasso. Vorrei, in altre parole, richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori, nel momento in cui decideranno su questo problema, non soltanto su quel che oggi può sollevare di obbiezioni la dizione incriminata, per il fatto che dietro alla espressione: «enti aventi per legge» esiste già un certo numero di associazioni, ma sul principio in se stesso, affinchè essi esaminino se sia opportuno o meno che gli enti, le associazioni e le organizzazioni in genere che intendano effettuare l'ammasso e pertanto adempiere ad una funzione di notevole interesse per la collettività, ottengano per legge il riconoscimento di questa loro attività.

Il problema è questo. Su di esso la Commissione esprimerà la propria opinione ed il Governo non avrà, divenuta l'opinione legge, che il dovere di farla osservare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita.

La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'articolo 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

I senatori Spezzano, Cerruti e Milillo hanno proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole: «effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario», le altre: «a favore degli enti e delle organizzazioni che effettuano l'ammasso volontario dei prodotti agricoli».

Il senatore Braschi propone a sua volta di sopprimere nel primo comma le parole: «per legge».

SPEZZANO. Ritengo che l'argomentazione a carattere impressionistico dell'onorevole Ministro in ultima analisi non faccia altro che confermare la critica da me svolta. È vero che accanto ai Consorzi agrari vanno posti l'Ente Risi, l'Ente canapa e così via. Ciò però, ribadisce il fatto che con la formula «gli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario», di cui al primo comma dell'articolo 1, si viene a potenziare il monopolio di determinati organismi. L'Ente Risi per legge e per statuto ha facoltà di ammassare il risone, non già di ammassare anche il grano, la biada, oppure l'olio. E se l'Ente Risi volesse mettersi in concorrenza con altri enti ammassatori, il presente provvedimento gli permetterebbe di potenziare il propoprio monopolio nel settore risicolo, così come si verrebbe a potenziare il monopolio dei Consorzi agrari per gli altri generi.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per l'Ente canapa. Ad esso non è demandata la facoltà di ammassare grano od altri generi; il suo è un ammasso monopolistico limitato alla sola canapa. Infatti gli enti di questo tipo non sono autorizzati che ad ammassare un determinato genere di prodotto.

Ed allora per forza di cose, se vogliamo veramente difendere gli agricoltori, noi dobbiamo conferire i benefici previsti dall'attuale disegno di legge a tutti coloro che esercitino l'ammasso volontario. Voglio prospettare un esempio. Si immagini l'onorevole Ministro la situazione delle cooperative di Ravenna, di Forlì, che producono centinaia di migliaia di quintali di grano: esse, se intendessero usufruire delle agevolazioni di legge, dovrebbero ammassare il loro grano presso i Consorzi agrari. Ma il Ministro obbietta: tali cooperative possono sempre chiedere al Ministero dell'agricoltura l'autorizzazione ad effettuare operazioni di ammasso. Nulla in contrario. Però noi sappiamo in concreto che l'intervento burocratico non servirà ad altro che a

ritardare qualsiasi provvedimento in proposito.

Ecco perchè noi abbiamo presentato al primo comma dell'articolo 1 il nostro emendamento sostitutivo, con cui si estendono i benefici previsti dal disegno di legge in discussione a tutte le organizzazioni che effettuano l'ammasso volontario dei prodotti agricoli.

L'emendamento, poi, presentato dal senatore Braschi non risolve, secondo noi, il problema. Infatti la semplice soppressione delle parole: « per legge » non basta, perchè occorrerebbe sopprimere anche l'inciso: «fra i loro scopi ». Com'è noto vi sono organizzazioni il cui statuto non elenca fra gli scopi delle organizzazioni stesse quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, essendosi in esso usata un'espressione molto più generica, come quella di difendere i produttori o simile, senza specificare con ciò in qual modo tale difesa debba essere esercitata. Ora, questi enti, se venisse approvato l'emendamento proposto dal senatore Braschi, incontrerebbero certamente difficoltà per ottenere anticipazioni da parte delle banche finanziatrici.

Insisto, pertanto, a che il nostro emendamento sia messo in votazione.

PIEMONTE. L'ammasso è operazione di rilevante importanza ed ammettere piena libertà di ammasso per tutte le organizzazioni mi sembra un po' pericoloso. D'altra parte, limitare i benefici di legge ai soli enti che hanno per legge lo scopo di provvedere all'ammasso volontario, se costituisce una agevolazione per le organizzazioni che già usufruiscono di tale autorizzazione, rappresenta senz'altro una difficoltà notevole per le altre organizzazioni che volessero in futuro provvedere anch'esse a questa attività. Difatti l'*iter* di una legge è sempre lungo e faticoso. Mi domando, quindi, se non basterebbe nella fattispecie una semplice autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura. Si avrebbe, così, la garanzia che l'ente che sorge poggia su basi moralmente solide ed economicamente sufficienti, senza peraltro essere costretti ad adottare, dopo un lungo procedimento faticoso, un'apposita disposizione di legge per autorizzare l'ente a provvedere alle operazioni di ammasso volontario.

Questa mia osservazione vale come semplice suggerimento.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Con la dizione: « enti aventi per legge » non si vuole intendere che per ciascuno degli enti ammassatori occorra una legge specifica, ma piuttosto la necessità di una legge di ordine generale che, trattando di associazioni volontarie, preveda sotto quali condizioni esse possano attendere ad operazioni di ammasso sia per un prodotto specifico che per la generalità dei prodotti. La traduzione di questa norma generale nella concessione particolare dell'autorizzazione a provvedere alle operazioni di ammasso volontario deve naturalmente avvenire per vie amministrative. Faccio questo rilievo perchè non ho difficoltà ad affermare che sto per orientarmi in questo senso ai fini di predisporre un eventuale provvedimento per quanto riguarda le organizzazioni volontarie degli agricoltori.

BRASCHI. Non insisto nella mia proposta di emendamento soppressivo dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PIEMONTE. Anch'io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Desidero chiedere al relatore, senatore Guarienti, quale è il suo parere circa l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dell'articolo 1 dai senatori Spezzano, Milillo e Cerruti.

GUARIENTI, *relatore*. Dopo le ultime dichiarazioni dell'onorevole Ministro, dalle quali risulta che anche egli ritiene che qui siamo in tema *de iure condendo* e *non condito*, credo che la formulazione originaria dell'articolo primo risponda perfettamente alle esigenze da me prospettate. Per cui mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dai senatori Spezzano, Milillo e Cerruti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, di cui già è stata data lettura, proposto dai senatori Spezzano, Milillo e Cerruti al primo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1, del quale già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 1831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Piemonte.

PIEMONTE, *relatore*. Il comma quarto dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, crea una Commissione provinciale, formata dall'Ispettore provinciale d'agricoltura, dall'Intendente di finanza e dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A. con l'incarico di determinare, in relazione alla diversa destinazione culturale, entro quale limite catastale si riscontri l'idoneità di un fondo rustico a costituire piccola proprietà contadina.

Poichè l'U.P.S.E.A. è stata soppressa con legge 22 febbraio 1951, n. 164, appare evidente la necessità della designazione di un altro membro della Commissione predetta, che sostituisca quello così venuto a mancare. L'U.P.S.E.A. era un ente statale. Sembra, quindi, ragionevole che il Prefetto, in rappresentanza del Governo, vi provveda, e poichè la persona designata deve essere un esperto in materia, appaiono sufficienti le garanzie di competenza e di imparzialità che si richiedono quali requisiti essenziali dei membri della Commissione su menzionata.

Secondo l'articolo 2 del disegno di legge in esame, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando intenda avvalersi della facoltà di rendere obbligatoria per le Provincie ed i Comuni la vendita di quella parte dei fondi rustici di loro proprietà incolti o insufficientemente coltivati – facoltà concessagli dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, – oltre che col Ministro dell'interno e del tesoro, deve concertarsi anche con quello delle finanze. La proposizione è giustificata in quanto, in un certo senso, il Ministero delle finanze regola le finanze locali.

Pertanto si propone l'approvazione dell'intero disegno di legge così come è stato sottoposto all'esame della Commissione.

Osservo tuttavia che il citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, all'articolo 6, dava tempo sei mesi al Ministro del tesoro e a quello dell'agricoltura e delle foreste per determinare i beni patrimoniali dello Stato da destinarsi alla piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo. Dalla andata in vigore del provvedimento passarono oltre due anni senza che tale determinazione fosse fatta, e se la legge 22 marzo 1950, n. 144, che ha ratificato il decreto legislativo predetto, non ha più conservato il limite di tempo di sei mesi, resta però l'obbligo dei due Ministri di compilare il catasto dei fondi rustici statali da destinarsi alla formazione della piccola proprietà contadina. Sono passati diciotto mesi dalla approvazione della legge 22 marzo 1950, n. 144, e non risulta che tale catasto sia stato fatto.

Lo Stato deve dare il buon esempio quando la legge gli impone determinati obblighi se vuole avere l'autorità e il prestigio per farla applicare da altri. Sarebbe pertanto opportuno che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ci facesse oggi sapere a qual punto sieno giunti

i lavori per la compilazione degli elenchi dei fondi rustici statali da destinarsi alla formazione della piccola proprietà contadina e, in caso di risposta insoddisfacente, proporrei di invitare la nostra Commissione a richiamare il Governo al compimento del suo dovere con un ordine del giorno o in altra guisa.

MANCINELLI. Vorrei cogliere l'occasione della presenza dell'onorevole Ministro della agricoltura per chiedergli alcuni schiarimenti sui criteri con cui la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina assolve ai suoi compiti e persegue i suoi obiettivi.

L'onorevole Ministro ricorderà certamente che io ed altri colleghi abbiamo avuto modo di richiamare l'attenzione dell'onorevole Segni e sua su alcuni gravi inconvenienti che stanno ad indicare una deviazione nella attività svolta dalla Cassa per quel che riguarda l'acquisto e soprattutto la lottizzazione di terreni di proprietà della Cassa medesima. Nelle provincie di Bologna, di Modena e di Ravenna, a mia notizia, si sono verificati dei casi . . .

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Mancinelli di limitare il proprio intervento al merito del disegno di legge in esame e di non trattare argomenti estranei alla presente discussione.

MANCINELLI. L'argomento che io tratto, mi sembra, è attinente al disegno di legge in discussione; in ogni modo è una questione importantissima. Noi abbiamo avuto occasione, ripeto, di segnalare al Ministro della agricoltura alcuni casi molto gravi. Si tratta di questo: la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, acquistati dei terreni – e non voglio qui entrare in una valutazione dei criteri seguìti nell'acquisto dei terreni: accenno soltanto al fatto che gli agrari che mettono in vendita questi terreni sono molto soddisfatti delle condizioni offerte – li ha lottizzati in favore di cooperative sorte improvvisamente e composte di contadini, alcuni dei quali sono già proprietari di terre, e di altri elementi che non sono nè braccianti, nè lavoratori agricoli e che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui si trovano i terreni stessi, situati, fra l'altro, in zone assai disagiate perchè in esse è notevole il numero dei lavoratori disoccupati. Per ovviare a questo stato di cose noi abbiamo proposto a suo tempo che l'assegnazione delle terre fosse fatta seguendo il criterio di dare la precedenza soprattutto a coloro che di terra hanno bisogno, senza badare a che si tratti di cooperative o bianche o nere o rosse.

Vorrei che su questo argomento il Ministro, in questa sede brevemente o in altra sede od in altra occasione, ci desse sufficienti assicurazioni.

MEDICI. Poichè il collega Mancinelli ha menzionato fra l'altro la provincia di Modena, vorrei chiedergli che specificasse meglio i casi, perchè credo di essere nelle condizioni obiettive di potergli dare una risposta immediata.

MANCINELLI. Sono avvenute o stanno per avvenire assegnazioni di terre a Minerbio, a Medicina, in frazione Budrione in comune di Carpi. In tale ultima località stanno per giungere a termine trattative tra certo Pisa, proprietario di una tenuta, e una cooperativa bianca.

MEDICI. Mi sembra che lei, senatore Mancinelli, parli di intenzioni e non di fatti. Ritengo sia suo dovere precisare. Ciascuno di noi quando parla in Parlamento lo fa con piena responsabilità. Ora, io che sono senatore della provincia di Modena e mi occupo della situazione dei contadini della mia provincia pur non militando in un partito di estrema sinistra, posso affermare che fra le quattro cooperative sorte nel Modenese soltanto una ha avuto la fortuna di poter acquistare delle terre dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, e questa unica cooperativa esiste da anni ed è formata esclusivamente di braccianti agricoli.

MANCINELLI. Sappiamo come vanno queste cose!

DI ROCCO. Propongo che all'articolo 1 del disegno di legge in esame, alle parole: « da un esperto nominato dal Prefetto » sieno sostituite le altre: « da un tecnico agricolo nominato dal Prefetto ».

MILILLO. A mia volta propongo che all'articolo 1 del presente disegno di legge alle parole: « da un esperto nominato dal Prefetto » sieno sostituite le seguenti: « da un esperto designato dalla Camera di commercio ».

SPEZZANO. Mi associo all'emendamento proposto dal senatore Milillo.

CONTI. Dichiaro di associarmi all'emendamento proposto dal senatore Di Rocco, facendo però presente che questa è materia di competenza della Regione ed auspicando pertanto ancora una volta l'abolizione del Prefetto e l'istituzione dell'Ente regione.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sembra che in merito al disegno di legge, dopo la relazione del senatore Piemonte, io non abbia nulla da aggiungere. Sono stato richiesto da parte del senatore Mancinelli della mia opinione circa i criteri con i quali si procede alla vendita delle terre acquistate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Credo di avere individuato, dalla sostanza degli accenni fatti dal senatore Mancinelli stesso, che egli si riferisce in modo particolare all'assegnazione delle terre nella zona di Medicina, Minerbio, ecc. Il sistema con il quale finora il Comitato amministratore della Cassa ha proceduto a individuare le cooperative e i singoli coltivatori, ai quali cedere le terre, è il seguente: entrare in trattative per la cessione delle terre con quelle cooperative o con quei coltivatori che per primi hanno segnalato terre da acquistare alla Cassa facendo domanda che essa le assegnasse poi a loro favore.

MANCINELLI. Mi riservo in un'altra occasione di trattare più ampiamente il problema da me oggi accennato. Faccio, però, presente fin d'ora che non ritengo sia il criterio migliore quello di assegnare le terre basandosi sulla priorità cronologica delle domande di concessione delle terre stesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, alle parole « dal dirigente locale dell' U.P.S.E.A. » son sostituite le seguenti: « da un esperto nominato dal Prefetto ».

Ricordo che il senatore Milillo ha presentato il seguente emendamento: sostituire alle parole: « da un esperto nominato dal Prefetto » le altre: « da un esperto designato dalla Camera di commercio ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Ricordo che a sua volta il senatore Di Rocco ha presentato il seguente emendamento: sostituire alle parole: « da un esperto nominato dal Prefetto » le altre: « da un tecnico agricolo nominato dal Prefetto ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel seguente testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 1.

Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, alle parole « dal dirigente locale dell' U.P.S.E.A. » sono sostituite le seguenti: « da un tecnico agricolo nominato dal Prefetto ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Provincie ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata o insufficientemente coltivata, in relazione alle qualità dei fondi stessi e ai metodi di coltivazione ordinari della località ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di notevole incremento di reddito ».

Il senatore Carelli propone al secondo comma il seguente emendamento: sostituire alle parole: « di notevole incremento di reddito » le altre: « di conveniente e notevole incremento produttivo ».

CARELLI. Propongo il mio emendamento perchè non sempre l'incremento del reddito può ritenersi in funzione dell'incremento produttivo. Poichè il provvedimento è proposto per aumentare la produzione, ritengo che l'emendamento da me presentato risponda meglio alle finalità del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Carelli al secondo comma dell'articolo 2: sostituire, cioè, alle parole: « di notevole incremento di reddito » le altre: « di conveniente e notevole incremento produttivo ». Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel seguente testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, può rendere obbligatorio, per le Provincie ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata o insufficientemente coltivata, in relazione alle qualità dei fondi stessi e ai metodi di coltivazione ordinari della località ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 10,45.